

RISOLUZIONE n. 10/97 (Seduta del 24.6.1997)

Avvocati dello Stato - Incompatibilità

Riesaminata nella seduta del 24.6.1997 la delibera in data 13.5.97 concernente la richiesta di parere formulata dall'Avvocatura Generale dello Stato, con nota n. 22462 del 29.10.1996, diretta alla Direzione centrale del Contenzioso e da questa successivamente trasmessa al Consiglio di Presidenza;

PREMESSO

– che l'Avvocato Generale dello Stato, rendendosi interprete delle perplessità manifestate dal Consiglio di Presidenza degli Avvocati e Procuratori dello Stato in ordine alla possibilità di autorizzare l'accettazione dell'incarico da parte di alcuni Avvocati in servizio nominati Giudici tributari, sostiene che sia configurabile una situazione conflittuale fra le due funzioni e chiede conferma di tale opinione

OSSERVA

I - la nuova disciplina del contenzioso tributario espressamente esclude che gli avvocati e procuratori dello stato in servizio possano essere nominati giudici tributari. Gli articoli 4 e 5 del D.lgs n. 545/92, che elencano per le commissioni provinciali e per quelle regionali le categorie di professionisti nell'ambito delle quali vanno scelti i giudici tributari alla lettera a) – accanto ai magistrati delle varie giurisdizioni “in servizio o a riposo” – indicano soltanto i procuratori e gli avvocati dello stato “a riposo”, così testualmente negando accesso alla funzione a quelli in servizio. La preclusione, trova fondamento sostanziale nel fatto che l'Avvocato o il Procuratore dello Stato svolge istituzionalmente le funzioni di difensore delle amministrazioni statali e perciò, fin quando permane in servizio versa in situazione di incompatibilità non dissimile da quella dell'avvocato o procuratore libero professionista che eserciti l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, nell'uno e nell'altro caso potendo apparire dubbia la terzietà del giudice.

II - A diversa conclusione si perviene per quegli Avvocati e Procuratori dello Stato i quali, pur essendo in servizio, risultino nominati Giudici Tributari ai sensi dell'art. 43, comma 4, del D.lgs 545/92.

Trattasi infatti di componenti di Commissioni Tributarie per i quali la

legge ha stabilito una specifica riserva di posti con conferma nel grado, nella funzione e nell'incarico senza richiedere il possesso dei requisiti di cui agli artt. 3, 4 e 5 del citato decreto.

Ne deriva che la riserva in questione deve ritenersi in generale preminente rispetto ad altre cause ostative all'esercizio della funzione giudicante tributaria e l'eventuale incompatibilità va riscontrata in concreto solo nelle ipotesi di effettiva assunzione anche sporadica di rappresentanza e difesa della A.F. innanzi alle Commissioni Tributarie.

In definitiva, in parziale adesione all'opinione espressa dall'Avvocatura Generale ed a parziale modifica della Delibera di questo Consiglio in data 13.5.97 si deve affermare che gli Avvocati e Procuratori dello stato in servizio non possono essere nominati componenti delle Commissioni Tributarie Regionali o Provinciali ad eccezione, per le prime nomine ex art. 43, comma 4, D.lgs 545/92, di coloro che tale incarico ricoprivano nelle soppresse Commissioni Tributarie di primo, di secondo grado o Centrale per i quali l'incompatibilità potrà assumere significato solo con riferimento al caso concreto.

Dispone che la presente risoluzione venga comunicata all'Avvocatura Generale dello Stato ed ai Presidenti delle Commissioni Tributarie che ne cureranno la comunicazione ai componenti interessati.